

# **TI\_GERICHTE 80.2023.175 vom 5. Juli 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-07-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2023.175](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.175)

FR: TI\_GERICHTE 80.2023.175 du 5 juillet 2023

IT: TI\_GERICHTE 80.2023.175 del 5 luglio 2023

## **Regeste**

Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo, assicuratore che non presenta contabilità, dubbi circa la completezza della dichiarazione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

### **E. 1.2**

Con la decisione impugnata, l'autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la decisione con cui la stessa autorità aveva determinato il reddito della sua attività lucrativa indipendente per apprezzamento. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione con cui l'autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d'ufficio, mentre le è precluso l'esame del merito della tassazione.

### **E. 2.1**

Secondo gli articoli 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla collaborazione reciproca dell'autorità di tassazione e del contribuente (procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell'autorità di tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla luce della dichiarazione d'imposta, sorgono delle domande, per esempio a proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell'evoluzione patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è in tal modo reso responsabile per l'esattezza della propria dichiarazione. Secondo gli articoli 130 cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la legge fa dipendere la procedura di tassazione d'ufficio dall'adempimento di due condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un'interpretazione letterale di questa disposizione (congiunzione "oppure") lascia intendere che le due condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione, basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l'autorità di tassazione possa procedere alla tassazione d'ufficio (dopo diffida). Secondo la giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione d'ufficio presuppone fundamentalmente che, dopo l'esame intrapreso dall'autorità di tassazione, sussista un'incertezza nei fatti, che impedisce a quest'ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza del TF 2C\_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

## **E. 2.2**

Al contribuente spetta dimostrare l'esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all'autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui al quale incombe l'onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall'autorità fiscale rilevano l'esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l'esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell'onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall'autorità di tassazione. Se l'autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un'incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l'ausilio di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione del patrimonio o di un'analisi del tenore di vita del contribuente. (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT; sentenza TF 2C\_1101/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3).

## **E. 3.1**

Contestata nel caso di specie è la determinazione del reddito derivante dall'attività indipendente dell'insorgente, che l'autorità fiscale ha stabilito per apprezzamento in CHF 104'000.-, operando una tassazione d'ufficio parziale, rispetto ai CHF 55'215.- dichiarati dal contribuente. Il fisco ha infatti ritenuto che la contabilità presentata fosse "inattendibile" e ha altresì constatato una "insufficiente disponibilità finanziaria" del contribuente, il quale non avrebbe del resto comprovato la "manifesta inesattezza" della decisione impugnata. Di diverso avviso è il ricorrente, per il quale, invece, l'importo dichiarato al fisco sarebbe corretto. Contesta in particolare la ripresa effettuata dall'autorità fiscale dei costi di locazione dell'appartamento di \_\_\_\_\_, che sarebbero da considerarsi interamente professionali. Il ricorrente chiede anche la deduzione degli altri costi così come presentati, ovvero delle spese per l'auto e delle spese telefoniche.

## **E. 3.2**

Giusta l'art. 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato), per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti

privati (lett. a ) e gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b ). Per l'imposta federale diretta, secondo l'art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione: i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale (lett. a ); o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale (lett. b ).

### **E. 3.3**

L'art. 125 cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che cosa bisogna intendere per “distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”. Le esigenze a cui devono rispondere queste distinte dipendono dal caso di specie, in particolare dal tipo di attività e dall'ampiezza di quest'ultima. In ogni caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all'attività lucrativa indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C\_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).

### **E. 3.4**

Nel caso sub iudice , ricevuta la dichiarazione d'imposta, alla quale non è stata allegata alcuna documentazione riferita all'attività lucrativa indipendente, l'autorità fiscale ha chiesto al contribuente di voler presentare la relativa documentazione. A seguito della mancata presentazione della contabilità, con scritto del 2 luglio 2020 lo ha diffidato alla presentazione della relativa documentazione e lo ha avvertito che altrimenti avrebbe proceduto ad una tassazione d'ufficio. Così è stato, ritenuto che nessun documento è stato prodotto. La tassazione d'ufficio si è basata, da un lato, sulle dichiarazioni dei periodi fiscali precedenti e, dall'altro, sul calcolo del dispendio. In particolare, l'UT ha constatato che il contribuente aveva preso in locazione due appartamenti, uno a \_\_\_\_\_ e uno a \_\_\_\_\_, ed aveva registrato quale costo aziendale la pigione più elevata (CHF 31'200.-), cioè quella per \_\_\_\_\_. In considerazione del fatto che la moglie aveva trasferito il domicilio da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ a metà del 2019 e anche della circostanza che quest'ultimo Comune non aveva mai richiesto il riparto intercomunale del reddito dell'attività indipendente, l'autorità ha ripreso la pigione relativa a questo appartamento, inserendo fra i costi quella dell'appartamento di \_\_\_\_\_. Tenuto conto dell'ammacco risultante dal calcolo del dispendio, l'UT ha stabilito per apprezzamento il reddito dell'attività lucrativa indipendente in CHF 104'000.-.

### **E. 3.5**

Nella situazione descritta, l'autorità fiscale non poteva che procedere ad una tassazione d'ufficio, ritenuto che il contribuente, nonostante diffida, non aveva presentato alcuna documentazione contabile a supporto di quanto indicato nella dichiarazione d'imposta e considerato che dal calcolo del fabbisogno era emersa una insufficiente disponibilità finanziaria. La decisione è stata correttamente munita delle indicazioni in merito ai requisiti di validità di un eventuale reclamo.

### **E. 4.1**

Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è “ manifestamente inesatta ”. Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD). Vi è quindi un'inversione dell'onere della prova: non tocca all'autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all'interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C\_419/2010 del 13 ottobre 2010 con-sid. 2.1).

#### **E. 4.2**

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “ manifesta inesattezza ” della tassazione d'ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

#### **E. 4.3**

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi: · in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l'incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d'ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l'adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediare nel seguito della procedura né mediante un'audizione personale del contribuente. D'altronde, la prova dell'inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d'ufficio; · in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C\_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

#### **E. 5.1**

Con il reclamo del 4 settembre 2020 il contribuente ha presentato della documentazione, per il vero assai lacunosa, indicante sommariamente i costi e i ricavi derivanti dallo svolgimento della propria attività. Tra la documentazione prodotta non vi sono né le fatture emesse attestanti il reddito percepito, né i pagamenti effettuati comprovanti le spese indicate. Dagli accertamenti effettuati dall'UT sono poi emerse delle società, la \_\_\_\_\_ Sagl e la \_\_\_\_\_ Sagl, almeno in apparenza riconducibili al contribuente, le cui partecipazioni non sono state indicate nella dichiarazione d'imposta; d'altra parte, è stata invece dichiarata la partecipazione ad una società, la \_\_\_\_\_ Sagl, che risultava riconducibile, almeno formalmente, a \_\_\_\_\_.

#### **E. 5.2**

Come visto, la prova della manifesta inesattezza può essere apportata – in sede di reclamo – adempiendo in maniera corretta gli obblighi procedurali precedentemente trascurati e con una completa esposizione dei fatti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l'autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediare ( Fenner/Looser ,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d'ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 2019; CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6). In una simile situazione l'autorità fiscale, avrebbe anche potuto dichiarare immediatamente irricevibile il reclamo senza procedere con un'ulteriore richiesta di documentazione. Infatti, al reclamo erano allegati solo un succinto bilancio e due schede, l'unica indicante genericamente "ricavi da prestazioni di servizio" per CHF 121'130.- e l'altra con costi per complessivi CHF 65'915.15.-. L'autorità di tassazione ha tuttavia inviato ancora una dettagliata richiesta di collaborazione, soprattutto, ma non solo, in relazione al reddito dell'attività lucrativa indipendente.

### **E. 5.2.2**

e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 29; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38). Una tassazione d'ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza del TF n. 9C\_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla sentenza del TF n. 2C\_679/2016 dell'11 luglio 2017).

### **E. 5.3**

È stato lo stesso contribuente, con l'email del 8 novembre 2021 a riconoscere di non disporre di tutti i giustificativi comprovanti la cifra d'affari dichiarata, che sarebbe tuttavia stata desumibile dagli estratti del conto corrente postale sul quale sarebbero accreditati tutti i pagamenti ricevuti. Il reclamante ha anche indicato nel medesimo scritto di non riuscire a recuperare tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti. Quanto agli estratti del conto PostFinance, che sono stati prodotti il 24 novembre 2021, dai medesimi si evince unicamente che la maggior parte degli accrediti, che costituirebbero secondo il contribuente il suo fatturato, sono rappresentati da versamenti periodici e del medesimo importo di CHF 6'000.-, ordinati dalla \_\_\_\_\_ Sagl per complessivi CHF 71'000.-, senza che ne siano specificate la natura né la causale. Dai medesimi estratti di conto corrente risultano, tra gli altri, anche versamenti di denaro contante per complessivi CHF 9'630.-, un accredito derivante dal conto personale del contribuente per CHF 7'462.- ed una serie di accrediti dei quali non è indicato il mittente. In queste circostanze, non si può ritenere provato l'ammontare del reddito dell'attività lucrativa indipendente del ricorrente. Non si spiegano fra l'altro i versamenti provenienti dalla \_\_\_\_\_ Sagl, società la cui socia e gerente risulta tuttora essere \_\_\_\_\_, cittadina italiana domiciliata a \_\_\_\_\_, sebbene nel corso della procedura di reclamo l'insorgente abbia dichiarato di esserne "l'avente diritto economico e l'effettivo proprietario" fin dal 2013, ma di essersi dimenticato di dichiarare le quote al fisco. La regolarità dei versamenti provenienti da tale società potrebbe anche far pensare all'esercizio di un'attività lucrativa dipendente. In ogni caso, la situazione risulta tutt'altro che chiara.

### **E. 5.4**

In relazione all'appartamento di \_\_\_\_\_, della cui pigione il contribuente ha contestato la ripresa effettuata dall'UT, va evidenziato che l'Ufficio controllo abitanti del Comune di

\_\_\_\_\_ ha indicato che, nel periodo qui d'interesse, e meglio dal 1° febbraio 2017 al 1° giugno 2018, vi è stata domiciliata RI 2, moglie del ricorrente. Inoltre, la copia del contratto di locazione del 4 dicembre 2017, prodotta alle autorità fiscali dal Comune di \_\_\_\_\_, indica che l'ente locato è adibito ad "uso personale", mentre la copia dello stesso contratto del 4 dicembre 2017, prodotta dal contribuente, indica che l'ente locato è adibito ad "uso personale: ufficio". Tale divergenza, all'evidenza anomala, non è stata chiarita nemmeno nel corso dell'udienza del 12 marzo 2024, in occasione della quale il contribuente non ha presentato ulteriore documentazione a supporto delle proprie richieste. È vero che agli atti figura anche una dichiarazione, rilasciata dall'amministratore dello stabile il 13 gennaio 2017, con la quale RI 1 e RI 2 vengono autorizzati "a domiciliare la società \_\_\_\_\_ Sagl presso l'abitazione in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_". Ancora una volta, mancano spiegazioni in merito ai rapporti fra la società citata e il contribuente. In ogni caso, l'eventuale presenza di collaboratori della \_\_\_\_\_ Sagl nell'abitazione del ricorrente non implicherebbe che quest'ultima si debba considerare sede o succursale della sua attività lucrativa indipendente. D'altronde, il Comune di \_\_\_\_\_ non ha mai rivendicato una quota dell'imposta comunale in base all'art. 281 cpv. 1 LT.

### **E. 5.5**

Quanto emerso dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio di tassazione nel corso della procedura di reclamo non è certo servito a comprovare la manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio. Anzi, nel corso della procedura sono emersi elementi tutt'altro che chiari circa le diverse partecipazioni del contribuente nelle società, soltanto alcune delle quali a lui formalmente riconducibili. D'altra parte, l'assenza della documentazione contabile, pure riconosciuta dal ricorrente, non permette una ricostruzione chiara e attendibile del reddito derivante dall'attività indipendente. E non compete certo all'UT ricostruire la contabilità sulla base di estratti di conti correnti bancari o postali che peraltro attestano degli accrediti derivanti da una società di pertinenza dello stesso contribuente e senza spiegazione alcuna quanto alla prestazione a cui si riferisce l'accredito. Nemmeno la questione relativa alla ripresa delle spese derivanti dall'abitazione di \_\_\_\_\_ è stata chiarita, avendoci abitato nel corso del periodo d'imposta considerato la moglie del ricorrente e tenuto conto della diversa formulazione delle due copie dei contratti di locazione sottoscritti. In ogni caso, l'autorità di tassazione ha adottato una soluzione prudentiale, in quanto non si è limitata a riprendere i costi per la locazione di tale appartamento, ma ha nel contempo considerato costi commerciali quelli per la locazione dell'appartamento di \_\_\_\_\_, dove pure il ricorrente aveva il proprio domicilio.

### **E. 5.6**

Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l'UT non è entrato nel merito del reclamo contro la tassazione d'ufficio, si rivela legittima. Il semplice fatto che l'autorità di tassazione, confrontata con un reclamo interposto contro una tassazione d'ufficio, intraprenda degli atti istruttori, non implica comunque in ogni caso che la tassazione d'ufficio debba essere sostituita con una tassazione ordinaria. Se infatti l'autorità di tassazione ritiene che il contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai requisiti di validità previsti dalla legge, allora riprenderà le sue indagini e assumerà le prove offerte dal reclamante. Nel caso in cui queste indagini permettano di raccogliere prove che consentono all'autorità di stabilire gli elementi imponibili in modo ineccepibile, allora la tassazione d'ufficio sarà sostituita con una tassazione ordinaria. Se invece, anche al termine dell'istruttoria, la fattispecie rimane del tutto o in parte incerta, la tassazione d'ufficio è

mantenuta e può esserne verificata unicamente la misura (cfr.

Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker , Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2 a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 28, p. 312; Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4 a ediz., Basilea 2022, n. 50 ad art. 132 LIFD, p. 2230).

### **E. 6.1**

Stabilito che l'autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d'ufficio con una ordinaria, a causa dell'inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente eccessiva.

### **E. 6.2**

A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l'autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C\_96/2019 del 19 settembre 2019, consid.

### **E. 6.3**

Anche quando intraprende una tassazione d'ufficio, l'autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come nell'ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione d'ufficio tutti i documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C\_679/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l'autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L'autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell'incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l'art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l'autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o all'evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono ammissibili ( Althaus-Houriet , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 130 LIFD).

### **E. 6.4**

Non da ultimo, l'autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest'ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C\_679/2016 dell'11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

### **E. 6.5**

Ritornando al caso che qui ci occupa, il reddito dell'attività indipendente del contribuente è stato stabilito per apprezzamento in CHF 104'000.-, tenuto conto fra l'altro del suo tenore di vita. Considerato l'insieme della situazione che risulta dagli atti, compresi i rapporti poco limpidi con alcune società, la stima intrapresa dall'autorità di tassazione non può certo essere considerata arbitraria. Così stando le cose, la valutazione operata dall'UT non si

palesa manifestamente eccessiva.

**E. 7**

Il ricorso è pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'100.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il present Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.